

# Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)

Prodotto: TutelAffitto Inquilino Ed. 07/2015 Agg. 10/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale e perdite pecuniarie con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi e a corrispondere le perdite pecuniarie ove sia stipulata la specifica estensione.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'assicurato-proprietario dell'immobile assicurato nei confronti del contraente-conduttore e del garante, se previsto.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede civile per resistere a richieste risarcitorie avanzate da terzi, per la difesa in sede penale per reati colposi e contravvenzionali, in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Beni diversi dall'unità immobiliare identificata in polizza.
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

### Chi non è assicurato?

- ✗ Soggetti diversi dal Proprietario o dall'Usufruttuario.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Finita locazione: la disdetta al contratto di locazione deve essere presentata dal Proprietario trascorsa la carenza di 120 giorni dal perfezionamento della Polizza.
- ! Morosità: mancato pagamento di almeno 2 canoni e/o spese condominiali insolute di importo corrispondente deve avvenire decorso il periodo di carenza di 120 giorni dal perfezionamento della Polizza.
- ! Procedimenti per convalida di sfratto, recupero canoni e spese condominiali e accessorie, azioni strumentali al reintegro nel possesso dell'immobile: termine di giorni 120 dal mancato pagamento di almeno 2 canoni e/o spese condominiali insolute di importo corrispondente per iniziare la procedura giudiziale. Massimale €. 2.500 per evento e per l'intera durata del contratto per civile abitazione. Massimale €. 5.000 per evento e per l'intera durata del contratto per immobili ad uso diverso da quello abitativo.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Immobili ad uso civile abitazione: Europa Geografica
- ✓ Immobili ad uso diverso dalla civile abitazione: Italia, Vaticano, S. Marino



### Che obblighi ho?

- Il contratto di assicurazione deve perfezionato contestualmente o entro i 10 giorni successivi alla stipula del contratto di locazione definitivo
- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.



### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è anticipato per l'intera durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura è operante sino alla scadenza espressamente indicata in Polizza, senza tacito rinnovo.

L'assicurazione si risolve automaticamente per cessazione del contratto di locazione stipulato tra le Parti individuate in Polizza, per risoluzione consensuale del contratto di locazione o per risoluzione giudiziale dichiarata dal giudice.



### Come posso disdire la polizza?

**Anticipata risoluzione:** la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio, dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento del Contraente o dell'Assicurato, dalla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, dalla sua messa in liquidazione.

**Facoltà di recesso:** la Società o il Contraente ove consumatore possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 60 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.